

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/C
(2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 25 gennaio 2001,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Barabba Prof. Manin, Martellino Dr. Cesare, Martucci Dr. Antonio, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DEL G.S. PALLERONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTI/PALLERONESE DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 7.12.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. lett. a) C.G.S., per omesso invio alla società controparte del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dal G.S. Palleronese di Aulla (Massa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. ATLETICO VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO VALGUARNERA/RAGALNA DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinace presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n, 30 del 14.12.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 9 commi 1, lett: e), e 7 C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Atletico Valguarnera di Valguarnera (Enna) e dispone l'incameramento della tassa versata. .

3 - APPELLO DELLA POL. INESSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INESSA/ISTITUTO SICILIA NOVA DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff: n. 30.de1 14.12.2000)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Inessa di Santa Maria di Licodia (Catania), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare, ripristinando, altresì, il risultato di 3 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.

4 - APPELLO DEL SIG. MICHELI FIRMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR LAMEZIA/RAGUSA DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale Com. Uff. n. 76 dell' 1.12.2000)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Micheli Firmo, riduce al sofferto, per violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S. , la sanzione dell'inibizione già inflitta all'appellante dai primi giudici, annullando nel resto l'impugnata delibera. Ordina la restituzione della tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr: Giuseppe - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Martucci Dr. Antonio, Pisani Massamormile Dr. Carlo; Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

5 - APPELLO DELLA S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE SPAGNOLI TOMMASO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 26. del 21.12.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Pacentro, 91 di Pacentro (L'Aquila) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.C. S. MINIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/S. MINIATO DEL 19.11,2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'A.C.S. Miniato di San Miniato (Pistoia), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare, infliggendo all'A.S. Orciatice la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

7 - APPELLO DELLA A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 106 del 12.1.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Nuovo Terzigno di Terzigno (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATUZALEM FRANCELINO DA SILVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 271 del 19.1.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto. dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 26 gennaio 2001

II. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Gianni Petrucci